

COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n. 1 - 36040 – BRENDOLA Tel. 0444/400727 - Fax 0444/401099 P.IVA: 00318760246

ORIGINALE

Ordinanza n. 30 Responsabile del Procedimento: Brendola, 27-03-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE
PER MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE "CORONAVIRUS"
COVID-19 - DIVIETO DI PARCHEGGIO LUNGO LE VIE DELLE
FRAZIONI DI VO' DI BRENDOLA E SAN VITO PER LAVAGGIO
STRADE DEL GIORNO 28 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTE

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus "Covid-19" emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decrero Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio comunale;
- la nota dell'Azienda Ulss n.8 Berica Dipartimento di Prevenzione prot n.28075 del 16/03/2020 avente per oggetto "Sanificazione strade" con allegata nota prot.n.120861 del 15/03/2020 Regione Veneto "Attivazione sanificazione strade";

RITENUTO necessario incrementare la pulizia e disinfezione delle strade, marciapiedi e centri abitati;

VISTO il decreto lgs.vo n.30/04/1992 n.285 e rispettivo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO che il suddetto servizio non può essere realizzato con la presenza di auto parcheggiate lungo le vie;

RITENUTO di consentire lo svolgimento del servizio di lavaggio strade in tempi brevi e in modo agevole ai mezzi impiegati;

RICHIAMATI gli artt.50 e seguenti del D.Lgs n° 267/2000;

VISTA la vigente normativa in materia;

ORDINA

1. Per il giorno 28 Marzo 2020 dalle ore 6:00 alle ore 20:00 il divieto di parcheggio di qualsiasi veicolo lungo le vie del territorio comunale delle frazioni di Vo' di Brendola e San Vito.

Il parcheggio sulle piazze è consentito solo in caso di impossibilità di parcheggiare il veicolo in proprietà privata.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente, sul tabellone stradale, con avvisi affissi lungo le vie.

La presente ordinanza sarà fatta rispettare dagli Agenti della Polizia Municipale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi dell'art.37 C.d.S. e art. 74 del regolamento di esecuzione del medesimo, contro la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sempre entro 60 giorni è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR per vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza è indirizzata a:

- Agno Chiampo Ambiente srl Montecchio Maggiore;
- Al Comando di Polizia Locale di Montecchio Maggiore;
- All'Albo Pretorio on line;
- All'Ufficio di Protezione Civile Comunale;
- Alla Prefettura di Vicenza:
- Alla Stazione dei Carabinieri di Brendola.

IL SINDACO

BELTRAME BRUNO

cartaceo e la firma autografa